MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 01/10/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28/11/1996;
VISTO l'art. 5, del decreto-legge n. 34 del 20/03/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 16/05/2014;
VISTI l'art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'art. 22, commi 3 e 5 e l'art. 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 14/09/15;
VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, n. 2 del 27/09/2017 e n. 278 del 30/09/2019;
VISTE le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 22/11/2017, n. 19 del 27/11/2017 e n. 17 del 3/10/2019;
VISTO il decreto direttoriale n. 876 del 18/05/2022, con cui è stato concesso alla società indicata nel dispositivo il trattamento di integrazione salariale ai sensi del citato decreto legislativo n. 148/15, a seguito di contratto di solidarietà del 05/04/2022, per il periodo dal 06/04/2022 al 05/04/2023, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 143 unità;
VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30/11/2022 ai sensi delle norme sopra menzionate, per il periodo dal 07/04/2022 al 05/04/2023, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 67.800,00 (sessantasettemilaottocento/00), in riferimento alle unità operative di PALERMO, MESSINA CATANIA e SIRACUSA;
ACCERTATO che per le unità operative di MESSINA e CATANIA la società indicata nel dispositivo ha già usufruito di 24 mei di decontribuzione nel quinquennio mobile in relazione all'appalto TRENITALIA DPR Sicilia lotto 3, circostanza confermata dalla società istante con propria nota-mail del 14/02/2023 e che è oggetto di separato procedimento di rigetto *in parte qua* dell'istanza;
RILEVATO – altresì- che per la sede di SIRACUSA la società indicata nel dispositivo ha usufruito di 16 mesi di riduzione contributiva nel quinquennio mobile in relazione al medesimo appalto TRENITALIA DPR Sicilia lotto 3, come pure da essa confermato nella medesima nota-mail del 14/02/2023, con conseguente decurtazione a 8 mesi del periodo di sgravio spettante, a completamento del limite massimo di 24 mesi ammissibili, come da pedissequo dispositivo;
ACQUISITA in data 27/02/2023 dalla società indicata nel dispositivo la nuova stima dell'onere contributivo, pari a € 36.750,00 (trentaseimilasettecentocinquanta/00) per le sedi di PALERMO e SIRACUSA (appalto TRENITALIA DPR Sicilia lotti 2-3) e a € 21.757,00 (ventunomilasettecentocinquantasette/00) per le sedi di PALERMO, MESSINA, CATANIA e SIRACUSA (appalto attività di logistica), richiesta da questo Ufficio alla luce delle risultanze istruttorie descritte ai due punti che precedono;
CONSIDERATA la disponibilità delle risorse finanziarie entro il limite di spesa per l'anno 2022, fissato dalla legge n. 232 dell'11/12/2016;

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto sopra premesso e richiamato, è ammessa la riduzione contributiva:
- in relazione all'appalto "TRENITALIA DPR Sicilia lotti 2-3"
dal 07/04/2022 al 05/04/2023, per l'unità operativa di **PALERMO (deposito FS appalto servizi lotto 2);**
dal 07/04/2022 al 05/12/2022 per l'unità operativa di **SIRACUSA (appalto servizi lotto 3)**

nella misura massima di **€ 36.750,00 (trentaseimilasettecentocinquanta/00;**
-in relazione all'appalto "Attività di logistica e stoccaggio presso gli impianti industriali della Direzione regionale Sicilia di TRENITALIA (depositi FS locomotive logistica)"
dal 07/04/2022 al 05/04/2023 per le unità operative di PALERMO, MESSINA, CATANIA e SIRACUSA
nella misura massima di **€ 21.757,00 (ventunomilasettecentocinquantasette/00);**
in favore della società **Artemide Global Service S.r.l.**, C.F. 07880310631, con sede legale in Pastorano (CE) PEC: g.baraini@consulentidellavoropec.it, in riferimento a un numero massimo di **143** dipendenti, di cui all'elenco allegato alla domanda in premessa richiamata.

Art. 2

L'ammissione al beneficio di cui all' Art. 1 – con la relativa misura- è sospensivamente condizionata all'effettivo utilizzo, nei periodi indicati al medesimo Art. 1, del trattamento di integrazione salariale per solidarietà ai sensi del summenzionato decreto legislativo n. 148 del 14/09/2015, art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, art. 22, commi 3 e 5 e art. 22-*bis,* comma 1, nonché alle verifiche demandate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inclusa l'effettiva riduzione di orario in percentuale superiore al 20%.

Art. 3

La validità dell'ammissione al beneficio contributivo per il numero complessivo dei mesi di cui all'Art. 1 resta ferma, anche in ipotesi di sospensioni e successiva ripresa del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, autorizzate dopo l'emanazione del presente decreto, per i periodi indicati nei relativi decreti direttoriali predisposti dalla Divisione IV di questa Direzione Generale e trasmessi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Conseguentemente, l'Istituto Previdenziale, detratti gli anzidetti eventuali periodi di sospensione, imputerà lo sgravio contributivo esclusivamente ai periodi di ripristino del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, come indicati nei decreti direttoriali da ultimo menzionati, nel limite del numero massimo complessivo dei mesi di cui all'Art.1.

Art. 4

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso questo Ufficio, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.
Roma, addì

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese DE LUCA

SG/CV

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D.Lgs 7/3/2005, n.82 recante "Codice Amministrazione Digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.